

Prot. n. 2012/133036 R.V.O.




PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

E

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA


1

VISTO

L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle entrate, un rimedio – “*il reclamo e la mediazione*” (di seguito, per brevità, anche solo mediazione) – da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO

- che è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, al fine di migliorare i rapporti tra i contribuenti, rappresentati dagli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Genova (di seguito indicati come “avvocati”) e Agenzia delle entrate, favorendo la soluzione delle questioni già in sede amministrativa;
- che è comune auspicio delle parti che gli esiti della mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;
- che la mediazione offre agli “avvocati” l'opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l'Ufficio, le ragioni dei contribuenti e di difendersi preliminarmente in sede amministrativa;
- che la mediazione consente alle parti di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell'atto amministrativo.

Ciò premesso



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Attività oggetto del Protocollo

Con il presente Protocollo d'intesa si definiscono le modalità di collaborazione tra la Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Genova (di seguito, per brevità, Ufficio) e l'Ordine degli Avvocati di Genova (di seguito, per brevità, Ordine), volte ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione.

Art. 2

Impegni dell'Ordine

L'Ordine si impegna a organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione.

L'Ordine, inoltre, si impegna a sensibilizzare i propri iscritti a:

1. evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell'istituto;
2. indicare nell'istanza di mediazione i recapiti di PEC, posta elettronica ordinaria e/o *fax* presso i quali l'avvocato intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di mediazione, al fine di consentire un rapido scambio di comunicazioni;
3. allegare, in copia, all'istanza di mediazione tutti i documenti richiamati nella stessa istanza o che si ritengano comunque utili o necessari al fine di supportare le tesi nella medesima sostenute;
4. partecipare, in modo collaborativo, al contraddittorio con l'Ufficio, al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del contribuente.




3

Art. 3 **Impegni dell'Ufficio**

L' Ufficio si impegna a:

1. esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione;
2. nel caso in cui l'istanza presentata sia improponibile, l'Ufficio si impegna a comunicare, utilizzando i recapiti indicati dall'avvocato, le ragioni di tale improponibilità preferibilmente entro 20 giorni dalla sua presentazione, così da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del contribuente;
3. accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, in aderenza ai principi fissati dallo Statuto del contribuente;
4. utilizzare i recapiti indicati dall'avvocato per inviare rapide comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e dell'eventuale processo;
5. concedere, su richiesta dell' avvocato munito di procura ai sensi di legge, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione del procedimento amministrativo non provochi significativi danni patrimoniali al contribuente;
6. invitare l'avvocato, informalmente o in sede di contraddittorio, ad esibire entro un termine possibilmente non superiore a 7 giorni, atti o documenti non allegati all'istanza, ritenuti rilevanti ai fini della completezza e della proficua trattazione dell'istanza;
7. promuovere, anche su richiesta dell'avvocato, l'eventuale contraddittorio, partecipandovi in modo collaborativo al fine di pervenire ad una



4

- definizione della mediazione in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del contribuente;
8. formulare una proposta di mediazione qualora ne ricorrano i presupposti;
 9. rendere edotto l'avvocato circa le modalità di perfezionamento della mediazione;
 10. ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute ovvero siano versate con lieve ritardo, a condizione che l'irregolarità sia tempestivamente sanata anche a seguito di richiesta dell'Ufficio;
 11. nell'ipotesi di esito negativo del procedimento di mediazione, redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego dell'istanza.

Art. 4

Monitoraggio dell'andamento della mediazione tributaria

L' Ufficio e l'Ordine si impegnano a realizzare un "osservatorio" sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'Istituto.

Si impegnano, inoltre, ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un nucleo misto di esperti scelti in pari numero tra iscritti all'Ordine e Funzionari dell'Ufficio, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.



5

Art. 5
Divulgazione del Protocollo

L'Ufficio e l'Ordine si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa.

Art. 6
Vigenza del Protocollo


Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e produce effetti per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, 18 luglio 2012

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore provinciale

Maria Luisa Salvatico



Per l'Ordine degli Avvocati
Il Presidente

Alessandro Vaccaro

